

CONVENZIONE TRA

Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria (nel seguito denominata "Dipartimento"), con sede legale in Via Pietro Bucci snc, Arcavacata di Rende (Cs), C.A.P. 87036, C.F. e P.IVA 80003950781, in persona del Direttore del Dipartimento, prof. Gianluigi Greco, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università,

E

La Regione Calabria (nel seguito denominata "Regione"), con sede legale in Catanzaro, Cittadella Regionale Catanzaro (CZ), C.A.P. 88100, C.F. e P.IVA 02205340793 in persona del Dirigente Generale del Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche, dott. Tommaso Calabrò, domiciliato per la carica presso la sede della Regione,

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria, quale sede primaria di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie conoscenze, componendo in modo organico didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche promuovendo forme di collaborazione con altre istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati;
- il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria è un punto di riferimento internazionale nel campo dell'intelligenza artificiale e delle sue correlazioni con la teoria delle basi di dati e conoscenza;
- il gruppo di Intelligenza Artificiale (<https://www.mat.unical.it/demacs/RicercaInformatica>) del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria ha competenze specifiche nelle basi di dati e conoscenza, nella rappresentazione della conoscenza tramite ontologie e formalismi logici, in ragionamento automatico e machine learning; inoltre il gruppo ha esperienza nel trasferimento tecnologico e nell'applicazione di tecniche di intelligenza artificiale in vari campi applicativi;
- la Regione Calabria partendo dagli indirizzi, i contenuti e le quattro linee strategiche individuate dalle Linee Guida per la Crescita Digitale della Regione Calabria 2022-2025, intende sviluppare una direttrice d'azione specifica dedicata a supportare la transizione digitale degli enti locali sul territorio calabrese, indicandone gli elementi distintivi in ottica di erogazione dei servizi e utilizzando la leva della tecnologia come fattore per conseguire una maggiore efficienza operativa;
- la Regione Calabria intende perseguire la crescita digitale in un'ottica di sistema, evolvendo verso un approccio integrato nel quale si realizza una stretta collaborazione sia con il livello nazionale sia con il livello territoriale;
- la Regione Calabria può avvalersi di gruppi di lavoro dedicati, costituiti da esperti di settore, Università, Dipartimenti e ulteriori stakeholder (imprese, enti locali, ecc.), che supporteranno l'Amministrazione nelle attività da intraprendere in tema di transizione digitale;
- i due Enti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione, al fine di costruire un proficuo terreno di confronto per sviluppare e approfondire le tematiche di comune interesse;

- che il presente accordo è stato approvato dal Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria nella seduta del 24 aprile 2024;
- che con D.G.R. n.... del la Regione Calabria ha approvato lo schema di Convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente richiamate nel presente articolo.

Articolo 2 (Finalità)

Il Dipartimento e la Regione intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune per la realizzazione di programmi di attività congiunte nell'ambito delle tematiche della Transizione Digitale, in particolare nel campo dell'analisi del livello di digitalizzazione dei Comuni calabresi e della formazione indirizzata agli RTD.

Articolo 3 (Attività)

In accordo con quanto riportato nell'Articolo 2 il Dipartimento e la Regione si impegnano, pertanto, a collaborare per sviluppare attività congiunte nelle suddette tematiche. In tale contesto, nello specifico, si impegnano a condurre una indagine capillare volta a valutare il livello di maturità digitale dei comuni calabresi, al fine di supportare la definizione delle strategie di riferimento per l'evoluzione digitale degli enti locali. Saranno, inoltre, congiuntamente realizzati seminari formativi sulle tematiche della Transizione Digitale, ovvero ulteriori iniziative di divulgazione e disseminazione.

Articolo 4 (Referenti)

1. Il Dipartimento indica quale referente e responsabile dell'attuazione del presente accordo il Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, *prof. Gianluigi Greco*.
2. La Regione indica quale referente e responsabile dell'attuazione del presente accordo il Dirigente Generale del Dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche, *dott. Tommaso Calabrò*.

Articolo 5 (Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)

Le Parti reciprocamente s'impegnano a garantire la massima riservatezza, a non divulgare a terzi: informazioni, dati, metodi di analisi, ricerche, di cui saranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto e ad utilizzare gli stessi per le finalità oggetto del presente Accordo. Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, da esplicitare all'atto della stipula dei relativi protocolli operativi, conformemente alle rispettive finalità istituzionali. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o parzialmente, pubblicando i risultati su riviste nazionali e internazionali, su libri, o in occasione di congressi, convegni, seminari, solo dopo aver verificato preventivamente la non brevettabilità degli stessi. Resta ferma la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca. È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

Articolo 6 **(Trattamento dei dati)**

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività di stipula della presente Convenzione, dei Protocolli esecutivi e delle Convenzioni attuative, saranno trattati esclusivamente per le finalità oggetto dei suddetti atti, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

I dati personali acquisiti da ciascuna delle Parti nell'ambito del presente saranno trattati in maniera lecita, corretta e trasparente, al fine di dare esecuzione al stesso.

Le Parti si riservano di adottare gli atti necessari al trattamento dei dati personali che abbia a conseguire dal presente accordo in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 7 **(Promozione dell'immagine)**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria e della Regione Calabria possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

Articolo 8 **(Durata e recesso)**

La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito dei Protocolli esecutivi devono comunque essere portati a compimento.

Articolo 9 **(Oneri finanziari e costi)**

Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte supporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza, la Regione Calabria vi farà fronte con le risorse umane e strumentali a disposizione del Dipartimento Transizione digitale e Attività Strategiche.

Articolo 10 **(Foro competente)**

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Cosenza.

Articolo 11 **(Registrazione)**

Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.

Le spese di bollo dell'atto saranno assolte con bollo virtuale dall'Università.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n.241/90.

Per il Dipartimento
dell'Università della Calabria

Per la Regione Calabria